



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0004062 P-4.22.25

del 21/04/2015



11412345

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di Valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio. COM (2015) 129.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

Roma

17 APR. 2015

Prot. n. 3- 3885

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- *Ufficio Coordinamento Politiche UE*
- *Servizio II – Segreteria CIAE*

e, p.c.,

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo Economia

**Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale**

- *Ufficio Legislativo*
- *Direzione Generale dell'Unione Europea*

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di relazione.
Proposta di Direttiva del Consiglio che abroga la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio,
in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

- Codice del Consiglio: 7373/15
- Codice della proposta: COM (2015)129
- Codice inter istituzionale: 2015/0065 (CNS)
- Riferimento DPE: (in attesa di attribuzione)

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si trasmette la relazione prevista dall'art. 6,
comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



Roma, 09/04/2015

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

UFFICIO V-1

Prot. 2530 /2015
CDG06
All. 1

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@tesoro.it

e, p.c.

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
dc.norm.setfiscalitainternazage
volazioni@agenziaentrate.it
gianna.blasilli@agenziaentrate.it

Direzione Centrale Accertamento
Settore Internazionale
dc.acc.sint@agenziaentrate.it

alla **Direzione Legislazione**
Tributaria e Federalismo Fiscale
df.dltff.segreteria@finanze.it

Alla Direzione Studi e
Ricerche Economico fiscali
df.def.segreteria@finanze.it

Al Signor Direttore Generale
df.dirgen.segreteria@finanze.it

OGGETTO: Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea. Richiesta di relazione. Proposta di Direttiva del Consiglio che abroga la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Richiesta di relazione.

- **Codice del Consiglio: 7373/15**
- **Codice della proposta: COM(2015)129**
- **Codice inter istituzionale: 2015/0065 (CNS)**
- **Riferimento DPE: (in attesa di attribuzione)**

Dipartimento delle Finanze - Direzione Relazioni Internazionali - Via dei Normanni, 5, 00184 Roma
tel. +39 06 93836414; fax +39 0693836215; e-mail: df.dir.segreteria@finanze.it

DF.DFDRI.REGISTRO UFFICIALE.0002530.09-04-2015-U

Si fa riferimento alla comunicazione di posta elettronica del 30 marzo u.s., con la quale codesto Ufficio Legislativo-Finanze ha chiesto anche a questa Direzione di predisporre entro e non oltre il 9 aprile 2015, la relazione di cui all'oggetto, al fine di consentire a questa Amministrazione, avente competenza prevalente nella materia, la trasmissione tempestiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee - Segreteria CIAE, per il successivo inoltro alle Camere.

Al riguardo, questo Ufficio con nota prot. n. 2332/2015 del 1° aprile u.s., trasmessa con i relativi allegati alle Direzioni che leggono in copia, ha inoltrato ai medesimi Uffici il formato word del modello della richiesta relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, chiedendo di ricevere i contributi di competenza entro e non oltre la data del 7 aprile 2015, in considerazione delle necessità di collazionare ed integrare i contributi ricevuti al fine di adempiere a quanto richiesto e rispettare i termini di scadenza fissati.

Tanto premesso, si trasmette in formato elettronico, la prevista allegata relazione compilata dalla scrivente Direzione, inviata preventivamente agli Uffici che leggono per conoscenza che non hanno formulato osservazioni in merito.

Si rappresenta che alla riunione del 31 marzo 2015, del Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio UE, nel corso della quale la Proposta è stata presentata e discussa, sia il Servizio della Commissione UE che quello del Consiglio hanno segnalato agli Stati membri il carattere *self executing* della Direttiva in questione¹ e che, pertanto, non si renderà necessario il recepimento interno da parte degli ordinamenti nazionali.

Al riguardo, ad avviso della scrivente, sarà necessario valutare l'adozione di un provvedimento normativo che abroghi il Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 di recepimento della Direttiva 2003/48/CE (in materia di tassazione del risparmio sotto

¹ Cfr. riferimento al considerando n.7 della Proposta.


forma di pagamenti di interessi) che la suddetta Proposta della Commissione UE intende sopprimere.

Tanto si rappresenta a codesto Ufficio Legislativo-Finanze, in vista dell'individuazione del veicolo normativo più idoneo, nel momento in cui la Proposta di Direttiva sarà approvata in sede di Consiglio UE, che presumibilmente avverrà nel corso del corrente anno.

Tale abrogazione consentirà, sul piano interno, una maggiore certezza giuridica agli operatori del settore che dovranno adempiere ai nuovi obblighi previsti dalla Direttiva 2014/107/UE (sulla cooperazione amministrativa), a far data dal 1° gennaio 2016.

19

Il Direttore
Marco Iuvinale



Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di **Proposta di Direttiva del Consiglio che abroga la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.**

- **Codice della proposta: COM(2015)129**
- **Codice inter istituzionale: 2015/0065 (CNS)**
- **Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Premessa: finalità e contesto

Nel 2003 il Consiglio ha adottato una direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio percepiti sotto forma di pagamenti di interessi. Di seguito la Direttiva 2003/48/CE. Tale strumento normativo aveva due obiettivi principali: 1) evitare distorsioni dei movimenti di capitali, e 2) consentire un'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi corrisposti da agenti pagatori stabiliti in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato membro.

La direttiva sul risparmio ha facilitato l'imposizione su questo tipo di pagamento di interessi secondo la legislazione dello Stato membro di residenza della persona che percepisce i redditi da risparmio in quanto prevede uno scambio automatico di informazioni sui pagamenti di interessi corrisposti a tali persone.

La direttiva del 2003 ha coperto i redditi da risparmio delle persone fisiche derivanti da crediti (redditi da interessi classici o plusvalenze su titoli di debito) percepiti direttamente o attraverso fondi di investimento o altre entità intermedie non soggette a tassazione. Essa ha introdotto disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni sui redditi da risparmio corrisposti da agenti pagatori stabiliti in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Tutti gli Stati membri, tranne Belgio, Lussemburgo e Austria, hanno immediatamente istituito sistemi di comunicazione automatica delle informazioni. Belgio, Lussemburgo e Austria sono stati autorizzati, per un periodo transitorio, a prelevare una ritenuta alla fonte anziché scambiare informazioni. Le disposizioni prevedevano che il 75% del gettito di tale ritenuta alla fonte fosse trasferito allo Stato membro di residenza dell'investitore. Il Belgio ha deciso di porre fine all'applicazione della ritenuta transitoria alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2010 e di attuare lo scambio di informazioni analogamente agli altri Stati membri. Il Lussemburgo ha fatto altrettanto a partire dal 1° gennaio 2015.

Misure equivalenti a quelle della direttiva sul risparmio sono state applicate, a decorrere dal 1° luglio 2005, in cinque Paesi europei non appartenenti all'Unione Europea (tra cui la Svizzera) in relazione ai redditi da risparmio versati in tali Paesi a persone fisiche residenti nell'UE. Misure identiche a quelle della direttiva sono state applicate, a partire dalla stessa data, in dieci territori dipendenti o associati degli Stati membri dell'Unione Europea (dodici a seguito della dissoluzione

delle Antille olandesi) sulla base di accordi bilaterali che ciascuna di tali giurisdizioni ha firmato con ciascuno degli Stati membri.

A seguito del primo riesame della direttiva sul risparmio, nel novembre 2008, la Commissione ha proposto una serie di modifiche intese a colmare le lacune esistenti e a prevenire più efficacemente l'evasione fiscale. Le modifiche proposte tendevano a migliorare la direttiva rafforzando le misure volte a garantire l'imposizione dei pagamenti di interessi. Di conseguenza, è stato ampliato il campo di applicazione, alle strutture intermedie. La proposta estendeva inoltre l'ambito applicativo della direttiva, ai redditi provenienti da strumenti equivalenti agli strumenti di debito, vale a dire i prodotti finanziari innovativi o determinati prodotti di assicurazione sulla vita. Dette modifiche sono state adottate con la Direttiva 2014/48/UE del Consiglio del 24 marzo 2014. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro la data del 1° gennaio 2016. Gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Nel frattempo, il Consiglio europeo del 21 marzo 2014, ha chiesto al Consiglio dell'Unione di procedere all'adozione formale della direttiva che modifica la direttiva sul risparmio e ha stabilito che lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dovrà costituire il metodo applicato dall'Unione europea all'interno delle sue frontiere. In tale contesto, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell'Unione ad assicurare che, con l'adozione di un testo modificato della direttiva sulla cooperazione amministrativa (la Direttiva 2011/16/UE) entro il 2014, la normativa UE fosse completamente allineata al nuovo standard globale.

In tal senso, il 12 giugno 2013, la Commissione aveva, infatti, già presentato una proposta di modifica della predetta Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale. Obiettivo principale della proposta era fornire agli Stati membri una base giuridica adeguata - a livello UE - per l'attuazione dello standard globale sullo scambio automatico di informazioni OCSE. Il campo di applicazione della direttiva modificativa è molto ampio, in quanto copre tutti i tipi di prodotti finanziari (con determinate esenzioni) detenuti direttamente o indirettamente da persone fisiche o da entità "non pubbliche". La direttiva modificativa è stata adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2014: Direttiva 2014/107/UE. Gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro la data del 31 dicembre 2015 e sono tenuti ad applicare le disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, con avvio dello scambio automatico obbligatorio di informazioni entro settembre 2017 (art.8, paragrafi 3 bis e 6). A motivo di differenze strutturali, l'Austria beneficerà di una deroga, che la autorizza a prorogare al massimo di un anno, rispetto agli altri Stati membri, la data di avvio dell'applicazione della direttiva. Al momento dell'adozione della direttiva, l'Austria ha annunciato l'intenzione di non fare pieno uso della deroga ed ha precisato che darà inizio allo scambio automatico di informazioni entro settembre 2017 per un numero limitato di conti (unicamente i nuovi conti aperti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016) e che si avvarrà della deroga per gli altri conti.

L'ultimo comma del nuovo articolo 8, paragrafo 3 *bis*, introdotto dalla Direttiva 2014/107/UE modificativa della cooperazione amministrativa, stabilisce che le disposizioni contenute nel suddetto paragrafo, prevalgono sulla direttiva risparmio rivista. Ciò poiché esisterebbe una significativa sovrapposizione tra le due direttive e la direttiva risparmio continuerebbe ad applicarsi soltanto per un numero limitato di casi.

I casi residui sono il risultato di lievi differenze tra gli approcci adottati dalla Direttiva sul risparmio e dalla Direttiva modificativa sulla cooperazione amministrativa nonché di esenzioni specifiche previste dai due strumenti normativi. Il fatto che essi rientrino o no nella legislazione in materia

dell'Unione, non ha effetti significativi nel contesto del campo di applicazione generale della Direttiva 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa. L'applicazione a livello internazionale dello standard globale dello scambio di informazioni e il rigoroso controllo esercitato in tal senso dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni consentiranno di ridurre al minimo i rischi connessi a tali casi residui. Pertanto, il vantaggio di mantenere operanti in parallelo, entrambi i riferiti strumenti giuridici sarebbe trascurabile. La coesistenza, inoltre, di due strumenti giuridici dal campo di applicazione sostanzialmente simile, non risponde ai principi di chiarezza e certezza del diritto ed avrebbe significato disporre di due serie simili - ma non pienamente allineate - di norme in materia di *due diligence* della clientela (procedure e sistemi di comunicazione sia per le comunicazioni delle Istituzioni finanziarie alle autorità competenti che per lo scambio di informazioni tra autorità competenti dei vari Stati membri). Il costo e gli oneri che ne deriverebbero sarebbero di gran lunga superiori ai vantaggi offerti dalla "copertura supplementare" fornita dalla direttiva risparmio.

Ciò posto, al fine di garantire che allo scambio automatico di informazioni all'interno dell'UE si applichi un unico standard e di evitare l'applicazione parallela di due standard in determinate situazioni, si rende opportuno abrogare la direttiva sul risparmio. Per evitare, tuttavia, lacune nella comunicazione, l'abrogazione della direttiva sul risparmio deve essere ben coordinata con il calendario di applicazione della Direttiva 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa, in considerazione della proroga concessa all'Austria.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 marzo 2014 e la dichiarazione del Consiglio Affari economici e finanziari del 9 dicembre 2014, hanno mostrato una chiara preferenza degli Stati membri a disporre di un unico standard per lo scambio automatico di informazioni sui redditi finanziari. Standard, a cui è stato dato pratica attuazione grazie alla Direttiva 2014/107/UE modificativa della cooperazione amministrativa.

I Gruppi di esperti della Commissione sulla tassazione dei redditi da risparmio hanno sottolineato l'importanza di disporre di un sistema che consenta la comunicazione automatica delle informazioni ai fini dell'imposizione diretta. Anche le Istituzioni finanziarie dell'UE e gli intermediari, hanno desiderato evitare duplicazioni dei sistemi di comunicazione. Il settore, in effetti, stava già introducendo nuovi sistemi informatici o adeguando quelli esistenti in vista delle comunicazioni da effettuare a norma della legge statunitense FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) sui conti esteri e ha sottolineato la necessità di allineare la legislazione dell'Unione Europea sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari allo standard globale dell'OCSE, a sua volta basato sui principi di *due diligence* della clientela definiti nella FATCA, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità.

Come già indicato, l'abrogazione dell'attuale Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, non inciderà o inciderà in misura del tutto trascurabile sull'efficacia dello scambio automatico di informazioni a norma della predetta Direttiva 2014/107/UE, modificativa della cooperazione amministrativa e costituisce una misura sostanzialmente volta a garantire una migliore regolamentazione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Poiché l'obiettivo della proposta di Direttiva, e segnatamente, l'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione sul risparmio con le eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e della deroga concessa all'Austria a norma della Direttiva 2014/107/UE

sulla cooperazione amministrativa, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta di Direttiva in parola, si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo del TUE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Si valuta positivamente l'obiettivo della Proposta, segnatamente l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE (con le eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti e per tenere conto della deroga concessa all'Austria). Con l'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE, la Direttiva 2014/48/UE del Consiglio del 24 marzo 2014 che modifica la Direttiva 2003/48/CE (in materia di tassazione dei redditi da risparmio) non dovrebbe più essere attuata.

La Direttiva 2014/107/UE, il cui campo di applicazione è più ampio di quello della Direttiva 2003/48/CE dispone, infatti, che in caso di sovrapposizione prevalga la Direttiva 2014/107/UE.

I modesti vantaggi che scaturirebbero dal mantenere una doppia normativa europea ed un duplice standard per lo scambio automatico di informazioni, non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

Occorre garantire, tuttavia, la prosecuzione senza soluzione di continuità - tra i due strumenti normativi europei - dello scambio automatico delle informazioni relative ai conti finanziari. L'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della data di applicazione della Direttiva 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa e cioè il 1° gennaio 2016.

In sede di Consiglio dell'Unione Europea, nella riunione del 31 marzo 2015 del Gruppo Questioni Fiscali, nell'ambito di presentazione della Proposta, la Commissione UE ha specificato che non vi sarebbero obblighi giuridici di recepimento da parte degli Stati membri e non vi sarebbe quindi bisogno di norme di implementazione nazionali, facendo esplicito riferimento al considerando n.7 del testo della Proposta. Anche il Servizio Giuridico della Commissione e quello del Consiglio, hanno supportato il parere dei Servizi della Commissione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Ai fini della tutela degli interessi nazionali, si reputa necessario procedere con la massima urgenza, e pertanto, nel più breve tempo possibile, al recepimento della Direttiva 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa, ciò anche al fine di permettere gli esatti adempimenti a carico degli intermediari finanziari.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si ritiene che la Proposta della Commissione vada avanti e sia accettata dagli Stati membri. L'attuale presidenza di turno dell'Unione, ha manifestato l'intenzione di portare la Proposta al Consiglio ECOFIN di maggio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si presume che la combinazione dell'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE e dell'entrata in vigore della Direttiva 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa dovrebbe comportare un impatto positivo sul gettito fiscale degli Stati membri. Non è possibile, tuttavia, quantificare puntualmente i benefici derivanti dalla modifica in parola che, in ogni caso, dovrebbero avere riflessi positivi sul gettito.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

A seguito dell'approvazione della Proposta di Direttiva, sarà necessario disporre l'abrogazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n.84, che ha recepito nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La materia non impatta con le competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta di Direttiva si valuta positivamente con riferimento ai principi di trasparenza e certezza. Le disposizioni, nel contribuire a creare un sistema di regole di oggettiva applicazione ed interpretazione, da parte degli intermediari finanziari, semplificano notevolmente l'attività di controllo e scambio di informazioni dell'Amministrazione finanziaria italiana con gli altri Stati membri.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta di Direttiva nel garantire un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri, eviterà possibili difformità, tali da alterare la struttura del mercato interno. Le sue disposizioni rispondono ai richiamati principi di chiarezza e certezza del diritto e facilitano, come visto, l'attività delle Istituzioni finanziarie che altrimenti avrebbero dovuto prevedere due serie simili, ma non pienamente allineate, di norme in materia di *due diligence* della clientela, con evidenti maggiori costi ed oneri per le stesse Istituzioni finanziarie e per i cittadini.

Altro

--